



Roma, Li 13 ottobre 2021

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell'e-commerce

Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio 2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni”.

Il decreto in esame sarà vigente al 30 giugno 2021.

L'iter legislativo del decreto Sostegno-bis

Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del virus dell'epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito, tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani, scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.

L'iter legislativo del decreto Sostegno

In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla data dell'11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione).

Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Nello stesso supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Risposta ad interpello n. 632/2021: chiarimenti in merito al regime IVA dei contributi versati per sostenere petizioni tramite una piattaforma online.

Con la risposta in oggetto, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione relativa alla rilevanza ai fini IVA del contributo versato a favore di una piattaforma online. Nel caso sottoposto all'attenzione, infatti, l'istante, una società di benefit che svolge attività di raccolta firme, ha richiesto chiarimenti in merito al corretto regime IVA applicabile ai contributi versati dai soggetti che decidono di iscriversi alla piattaforma online attraverso il c.d. programma di sottoscrizione.

Una modalità di accesso alla piattaforma che consente il finanziamento delle attività della stessa senza porre precisi obblighi in capo a quest'ultima.

L'Agenzia dell'Entrate, basandosi su una precedente prassi (in particolare la Circolare 34/E del 2013), ha chiarito che il contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, tale per cui i contributi in oggetto devono considerarsi esclusi dal campo di applicazione di tale imposta, mancando il requisito della controprestazione.

2. DPCM su definizione di criteri e termini per la fruizione dei contributi a Fondo perduto per gli enti sportivi

Con il DPCM in questione vengono fissati i criteri per fruire del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 14 bis del D.L. 41/2021.

Per l'ammissione al beneficio le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) devono risultare iscritte alla data del 23 maggio 2021 nel Registro CONI o Comitato italiano paraolimpico ed essere affiliate a un organismo riconosciuto dal CONI. Nel caso in cui l'ASD o SSD abbia già fruito di altri contributi a fondo perduto, invece, scatta l'esclusione dal beneficio in esame,

3. Risposta ad interpello n. 649/2021: chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare ai redditi da capitale da fonte estera relativi a titoli atipici detenuti da un ente non commerciale

Nel caso di specie, è stata sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate la questione relativa al regime fiscale applicabile agli indennizzi relativi a titoli atipici detenuti da un ente non commerciale.

In particolare, il quesito sollevato dall'istante riguardava la possibilità di assoggettare tali indennizzi ad aliquota ordinaria Ires al 24% come previsto dall'articolo 18 del Tuir.

L'Agenzia ha precisato che, essendo tali indennizzi qualificabili quali proventi sostitutivi dei redditi di capitale, l'istante potrà scegliere se applicare l'imposizione ordinaria IRES in luogo dell'imposta sostitutiva del 26 per cento.

4. Linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e stakeholder nelle imprese sociali.

Con il decreto ministeriale, pubblicato in G.U. lo scorso 4 ottobre, vengono fissate le forme di coinvolgimento dei lavoratori, utenti e stakeholder, nell'impresa sociale. Tali modalità, quali meccanismi di informazione, consultazione o partecipazione contenute nei relativi statuti, devono essere idonee ad influenzare determinate decisioni imprenditoriali.

Al riguardo, i meccanismi di informazione, a cadenza annuale, devono mettere a disposizione dei soggetti interessati le notizie, rese dall'impresa sociale, affinché gli stessi possano formulare pareri non vincolanti all'organo amministrativo.

Ancora, le modalità di consultazione e partecipazione si esplicano attraverso il riconoscimento ai soggetti di cui sopra della facoltà di esprimere pareri su una determinata materia, nonché la nomina di un rappresentante all'interno dell'organo assembleare o direttivo. L'organo di controllo provvederà al monitoraggio di dette modalità.

5. Risposta ad interpello n. 678/2021: corretto trattamento degli strumenti finanziari detenuti all'estero da un ente di previdenza obbligatoria

Con la risposta in commento, l'Amministrazione finanziaria esamina il tema concernente il corretto trattamento Ivafe per le attività finanziarie detenute all'estero da parte di un ente non commerciale.

Nel caso *de quo*, l'istante chiedeva di poter beneficiare del regime di esclusione previsto a livello domestico ai fini dell'imposta di bollo, in relazione alle comunicazioni sui prodotti finanziari

detenuti all'estero, per le quali assume rilevanza, invece, l'Ivafe, che grava anche sugli enti non commerciali a partire dal 2020.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, essendo le norme di esenzione eccezionali, tale per cui insuscettibili di interpretazione analogica *ex art. 14 prel.Cc.*, non è possibile ritenere che l'istante sia esentata dall'applicazione dell'IVAFE in relazione a detti prodotti finanziari esteri.

6. Corte di Appello di Roma, sentenze nn. 1820/2020 e 3209/2021: inquadramento dei volontari nel contesto associativo e della possibile riqualificazione del rapporto in quello di lavoro subordinato.

La Corte di Appello di Roma con le due sentenze in oggetto fissa in maniera ben precisa i criteri utili a distinguere le ipotesi in cui dietro la figura del volontario si nasconde quella del lavoratore: gratuità e spontaneità. Elementi questi che, come previsto dalla Riforma del Terzo settore, devono contraddistinguere la figura del volontario rispetto a quella del lavoratore.

Più nello specifico, la sentenza n. 3209/2021 muovendo dall'analisi delle modalità con cui l'attività viene svolta, si sofferma ad individuare i possibili elementi da cui si può desumere la natura subordinato del rapporto intercorrente tra il "presunto volontario" e l'ente non profit.

In particolare, l'esclusivo apporto del «presunto volontario» nel complessivo svolgimento dell'attività istituzionale senza alcuna turnazione, così come il rimborso spese forfettario, propendono per non qualificare l'attività resa come volontariato quanto piuttosto quale lavoro subordinato in quanto come previsto dal Codice del Terzo settore e dalla previgente normativa (art.2 l. n. 266/1991) l'attività di volontariato deve essere intesa come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito

Elemento questo da valutare ai fini del *discrimen* tra lavoro subordinato e volontario.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. L'ex amministratore non risponde dei debiti fiscali di una S.r.l. estinta: Cass. n. 25530 del 2021

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 21 settembre, ha escluso la responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie di una società estinta. Infatti, la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche (art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973) è responsabilità per obbligazione propria *ex lege* avente natura civilistica e non tributaria, fondata sulla violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c. non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.

2. Legittima la detrazione dell'IVA versata in un'operazione giudicata inesistente. Non c'è rischio di una perdita di gettito per l'erario: Cass. n. 26515/2021

I giudici di legittimità, con la sentenza del 30 settembre, riconoscono il diritto alla detrazione dell'IVA, anche relativamente ad una operazione giudicata inesistente se il cedente ha provveduto a versare integralmente l'imposta esposta nella relativa fattura.

L'art. 21 del Decreto IVA prevede che se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato. La Cassazione afferma che tale disposizione non si pone in contrasto con il principio di neutralità dell'IVA dal momento che imponendo l'obbligo di versamento anche per l'ipotesi di fattura per operazione inesistente, è escluso il rischio di perdita di gettito fiscale per l'erario.

3. Il ravvedimento parziale si applica in modo retroattivo: Cass. n. 26523/2021

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 30 settembre, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, afferma che, per effetto dell'art. 13-bis del D.lgs. n. 472 del 1997, il ravvedimento operoso è ammissibile anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito d'imposta tardivamente versato.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI

1. **Decreto MISE per credito d'imposta settore tessile, moda e accessori**

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell'emergenza Covid.

Per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione.

2. **Decreto "Fondo Impresa Donna" in attuazione del PNRR**

Il Ministro Giorgetti ha firmato il decreto interministeriale che rende operativo il Fondo Impresa Donna avente l'obiettivo di rafforzare gli investimenti e i servizi a sostegno dell'imprenditorialità femminile.

Il Fondo Impresa Donna è istituito con un finanziamento iniziale di 40 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le risorse PNRR, 400 milioni, destinate all'imprenditoria femminile. Il progetto costituisce un intervento cardine inserito tra le linee di intervento del Ministero dello sviluppo economico nel PNRR nell'ambito della missione "Inclusione e coesione".

Con l'attuazione della misura a sostegno dell'imprenditoria femminile, il Ministero raggiunge un altro obiettivo del PNRR nei tempi stabiliti dal cronoprogramma, come già avvenuto per i bandi IPCEI sui progetti strategici altamente tecnologici nei settori delle batterie e dei semiconduttori, mentre è già stata avviata la riforma della proprietà industriale.

Il decreto interministeriale è stato firmato anche dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Sarà quindi inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

3. **Bando "Brevetti+", al via le domande**

Si segnala che, a partire dal 28 settembre, le piccole e medie imprese possono presentare domanda per richiedere gli incentivi previsti dal bando Brevetti+.

La misura sostiene, con risorse pari a 23 milioni di euro, l'acquisto di servizi specialistici relativi a:

- industrializzazione e ingegnerizzazione
- organizzazione e sviluppo
- trasferimento tecnologico.

È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di 140 mila euro.

I prossimi 12 e 19 ottobre apriranno invece i termini per la presentazione delle domande per richiedere rispettivamente gli incentivi previsti dalle misure Disegni+ e Marchi+.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. **Detrazione dell'IVA sulle importazioni assolta in dogana: principio di diritto n. 13 dell'Agenzia delle Entrate**

Con il principio di diritto n. 13/2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della detrazione dell'IVA assolta in dogana e ai fini degli obblighi di registrazione, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture d'acquisto da fornitori domestici e unionali.

L'Amministrazione finanziaria ha infatti, affermato che solo l'effettivo destinatario della merce importata – e utilizzata nell'esercizio della propria attività – può detrarre l'IVA assolta in dogana previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti ai sensi dell'art. 25, d.p.r. n. 633/1972 e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 19 del medesimo decreto.

Ne consegue che, in riferimento delle bollette doganali il *dies a quo*, da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione, coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verificano, congiuntamente, la condizione sostanziale (avvenuta esigibilità dell'imposta) e la condizione formale (possesso di una valida fattura e/o bolletta doganale).

Il principio si conclude evidenziando come, in sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o al trimestre di competenza.

2. Risposta ad interpello n. 623/2021: il trattamento ai fini IVA del riaddebito dei costi tra una Rete di imprese e Retisti in ambito di bonus edilizi

L'art. 3, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972 (c.d. "Decreto IVA") si applica all'ipotesi in cui la Rete di imprese, di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione IVA, agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del i Retisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della Rete, la quale, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della prestazione.

Infatti le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza hanno la stessa natura anche nei rapporti tra mandante e mandatario, pertanto, il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante. Rimane fermo il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.

L'Amministrazione finanziaria ritiene che gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio reso dalla Rete al committente. Al fine di documentare le spese detraibili, tale servizio deve essere descritto in maniera puntuale nella fattura, ovvero in altra idonea documentazione, emessa dalla Rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione. Inoltre, deve essere specificatamente indicato il soggetto che ha reso il servizio.

Infine, la detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il committente/beneficiario affidi direttamente l'incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai Retisti e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto attraverso la spendita del nome, in base ad un mandato con rappresentanza.

I tecnici e le imprese coinvolte emetteranno fattura a nome del committente/beneficiario della detrazione; la Rete, che ha pagato la fattura, riaddebiterà le relative somme al committente/beneficiario, non applicandoci l'IVA.

3. Risposta ad interpello n. 631/2021: Esenzione IVA per servizi di gestione di un SGR

L'Amministrazione finanziaria, in riferimento ad una Società di Gestione del Risparmio, ha affermato che l'esenzione IVA è applicabile ai servizi resi dalla medesima, solo una volta che la società è stata autorizzata a operare come SGR, gestore di FIA; infatti, il rilascio dell'autorizzazione riconduce detti servizi tra quelli di "gestione del Fondo comune d'investimento".

La risposta n. 628 aveva già affermato che sono riconducibili nell'ambito dell'esenzione IVA riservata alla "gestione di fondi comuni d'investimento" le prestazioni di consulenza rese in favore di una SGR che gestisce FIA riconducibili tra i fondi equiparabili agli OICV.

L'esenzione da IVA si applica solo ai servizi forniti che sono finalizzati all'istituzione e commercializzazione del Fondo e solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione a favore della Società a operare come SGR.

Questa esenzione, in forza dei noti principi generali dell'IVA, deve essere interpretata restrittivamente in quanto costituisce una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.

4. Risposta ad interpello n. 636/2021: applicazione dell'aliquota IVA dei "beni finiti" al 10% per i macchinari radiologici

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per la cessione dei beni (escluse le materie prime e semilavorate) per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31, L. n. 457/1978, comprende anche le cessioni dei "beni finiti" forniti per la realizzazione delle opere rientranti tra gli "interventi di ristrutturazione edilizia".

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che per "beni finiti" si intendono quelli che, anche successivamente al loro utilizzo nell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità pur incorporandosi nell'immobile.

Un'ulteriore caratteristica distintiva dei beni finiti è quella ricordata sia nella Risoluzione n. 353485 del 1982, sia nella n. 269/E del 27 settembre 2007, relativa al posizionamento degli stessi solo una volta avvenuta l'ultimazione del processo produttivo.

Ne consegue che, suddetti beni sono collocati, per definizione, nella fase finale della commercializzazione.

L'Agenzia riconoscendo nella normativa l'assenza di un'elencazione tassativa ed esaustiva di "beni finiti", ha individuato determinate condizioni affinché un bene possa essere definito come tale e, per tale ragione, vedersi applicate le aliquote IVA agevolate.

Tali condizioni sono: (i) la funzionalità del bene rispetto alla costruzione/ristrutturazione dell'opera principale; (ii) l'essere il bene stesso parte integrante dell'infrastruttura/edificio, anche se indipendente da esso; (iii) la necessità di consistenti lavori edili specifici per la sua installazione.

Per gli apparecchi radiologici per diagnostica e terapia l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto che gli stessi possono assumere le caratteristiche di elementi strutturali degli edifici in cui sono incorporati in quanto per la relativa installazione e sicura utilizzazione si rende necessaria l'esecuzione di consistenti lavori edili specifici.

Pertanto, alle cessioni dei suddetti macchinari può applicarsi il trattamento agevolato ai fini IVA dei "beni finiti" a condizione, tuttavia, che per la loro installazione siano eseguiti gli interventi di recupero.

Di talché, a tali strumentazioni, può applicarsi l'aliquota IVA nella misura del 10%

5. Risposta ad interpello n. 637/202: il complesso da trasferire deve essere situato in uno Stato membro per usufruire del regime di neutralità per cessione d'azienda

L'Amministrazione finanziaria ha pubblicato la risposta ad interpello 637 del 30 settembre 2021 in tema di cessione di beni autonoma in Italia.

L'art. 19 della Direttiva n. 206/112/CE, del 28 novembre 2006 prevede che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non sia avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succeda al cedente.

Tale norma conferisce agli Stati membri UE la facoltà di prevedere la non rilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie attraverso cui la società dante causa trasferisce alla avente causa il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, ponendo in essere in tal modo un trasferimento senza soluzione di continuità dell'attività aziendale. L'Italia si è avvalsa dell'opzione recependo tale indicazione nell'art. 2, terzo comma, lettere b) e f) del D.P.R. n. 633 del 1972.

In riferimento alla distinzione tra una cessione di azienda e una mera cessione di beni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ritiene che occorra effettuare una valutazione globale delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi per determinare se essa rientri nella nozione di trasferimento di un'universalità di beni, ai sensi della sesta direttiva. In tale ambito, particolare importanza riveste la natura dell'attività economica che si intende proseguire.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il riferimento al concetto di "azienda" va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.

La normativa comunitaria postula che il complesso aziendale oggetto del trasferimento, in conseguenza di una operazione straordinaria, sia localizzato nel territorio di uno Stato membro e che tale Stato abbia optato per l'introduzione del regime di esclusione da IVA in commento.

Anche nel caso in cui uno Stato eserciti tale opzione, il trattamento da riservare ai fini IVA è condizionato al fatto che siano verificati in via preliminare i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale richiesti dalla Direttiva n. 112 del 2006. La verifica del requisito della territorialità implica che la norma sia applicata da ciascuno Stato membro (che abbia optato per l'introduzione del regime in commento) con riferimento alle operazioni che abbiano ad oggetto il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni esistente nello Stato stesso.

Nel caso in cui non sia individuabile, in Italia, la sussistenza di un complesso aziendale, in relazione ai beni presenti in Italia trasferiti da una cessionaria del complesso aziendale situato in uno Stato non facente parte della UE, non può ritenersi applicabile il regime di neutralità, previsto per la

cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972.

Ne consegue che la cessione dei beni è fiscalmente rilevante in Italia.

ALTRE NOVITÀ

1. **Risposta ad interpello n. 627/2021: fruizione delle agevolazioni “prima casa” da parte di cittadino residente all'estero che riacquista un immobile in Italia**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 627 del 27 settembre 2021, ha fornito spiegazioni in tema di agevolazioni “prima casa” e riacquisto in Italia da parte di un soggetto residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E.

Nel caso di specie, l'istante dopo aver acquistato un immobile da destinare ad abitazione principale chiedendo agevolazioni per “prima casa”, lo rivendeva per poi riacquistare un diverso immobile sito sempre in Italia chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto “della prima casa”.

Pertanto chiedeva chiarimenti in ordine all'obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui ha riacquistato la nuova abitazione al fine di fruire del regime agevolativo.

L'Agenzia ha risposto ritenendo che, coerentemente alla disposizione relativa alla fruizione dell'agevolazione in sede di (primo) acquisto da parte del cittadino residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, non sia necessario ottemperare all'obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. infatti, tale obbligo (analogamente all'obbligo di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all'estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata "a propria abitazione principale".

2. **Risposta ad interpello n. 629/2021: chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei contributi economici erogati ai sensi del c.d. “decreto Ristori”**

Con la risposta a interpello n. 629 del 28 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che le sovvenzioni erogate *una tantum* dal Comune in favore di talune attività d'impresa del proprio territorio, rimaste chiuse durante l'emergenza pandemica da COVID-19, non sono soggette alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973.

Infatti, in relazione al regime fiscale applicabile ai contributi in parola – ossia le misure di aiuto di cui all'art. 54, D.L. n. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”) – l'art. 10-*bis*, comma 1 del “decreto Ristori” ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Sulla base di ciò, a parere dell'Agenzia, le sovvenzioni *una tantum* che il Comune istante intende erogare, nel rispetto dell'art. 54, D.L. n. 34/2020, ad attività economiche con sede operativa nel territorio comunale che hanno subito gli effetti della chiusura durante l'emergenza COVID-19, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di acconto prevista dall'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973.

Il regime di esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico siano, come richiesto dal riportato art. 10-*bis*, "diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza".

3. **MEF: bollettino delle entrate tributarie dei primi 8 mesi del 2021**

Nel periodo gennaio-agosto 2021 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 302.180 milioni di euro, segnando un incremento di 30.614 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020 (+11,3%).

Il confronto tra i primi otto mesi 2021 e quelli del corrispondente periodo dell'anno precedente presenta ancora un evidente carattere di disomogeneità per effetto del *lockdown* e delle conseguenti misure economiche e di sospensione dei versamenti dirette ad affrontare l'emergenza sanitaria.

Il mese di agosto mostra una variazione positiva delle entrate tributarie pari a 4.117 milioni di euro (+10,1%), determinata dall'incremento di gettito delle imposte dirette di 1.788 milioni di euro (+8,3%) e delle imposte indirette di 2.329 milioni di euro (+12,2%).

Per quanto concerne le imposte dirette, nei primi otto mesi dell'anno ammontano a 167.237 milioni di euro, con un incremento di 7.548 milioni di euro (+4,7%).

Il gettito dell'IRPEF si attesta a 128.270 milioni di euro con un incremento di 6.085 milioni di euro (+5,0%). Andamento positivo hanno registrato le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (+6.019 milioni di euro, +11,5%), il cui gettito ha beneficiato della proroga disposta dal "Decreto Ristori" a favore dei sostituti d'imposta che, a decorrere dal mese di marzo 2021, hanno provveduto al versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposti negli ultimi tre mesi del 2020. Va inoltre ricordato che, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la conversione in legge del decreto Sostegni bis ha prorogato al 15 settembre 2021 il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Positivo risulta anche l'andamento delle ritenute effettuate sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+1.134 milioni di euro, +2,1%) e di quelle dei lavoratori autonomi (+877 milioni di euro, +12,4%). I versamenti IRPEF da autoliquidazione hanno evidenziato una variazione negativa del gettito pari a 2.428 milioni di euro (-28,1%) dovuto in parte alla proroga dei versamenti per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Tra le altre imposte dirette, si segnalano gli andamenti in crescita dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+983 milioni di euro, +16,1%) e delle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (+704 milioni di euro, +61,5%).

Anche le entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali iscritti in bilancio e sullo smobilizzo dei fondi in sospensione di imposta segnano un incremento di gettito pari a 2.711 milioni di euro, per effetto dei provvedimenti introdotti dal D.L. 104/2020.

L'IRES registra un gettito pari a 14.088 milioni di euro (-3.051 milioni di euro, -17,8%).

Le imposte indirette invece ammontano a 134.943 milioni di euro, in aumento di 23.066 milioni di euro (+20,6%). Al risultato ha contribuito prevalentemente l'IVA (+17.436 milioni di euro, +24,5%) e, in particolare, l'IVA sugli scambi interni (+14.828 milioni di euro, +23,0%). Anche la componente relativa alle importazioni ha segnato un incremento del gettito (+2.608 milioni di euro, +39,3%).

Tra le altre imposte indirette, registrano un andamento negativo le entrate dell'imposta sulle assicurazioni (-88 milioni di euro, -17,2%) e dell'imposta di bollo (-12 milioni di euro, -0,3%). L'imposta di registro evidenzia una crescita di 1.002 milioni di euro (+40,5%).

Le entrate relative ai "giochi" ammontano a 6.951 milioni di euro (+1.102 milioni di euro, +18,8%).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di accertamento e controllo si sono attestate a 4.963 milioni di euro (-601 milioni di euro, -10,8%) di cui: 2.437 milioni di euro (-107 milioni di euro, -4,2%) sono affluiti dalle imposte dirette e 2.526 milioni di euro (-494 milioni di euro, -16,4%) dalle imposte indirette.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA